

SENTENZA n. 2/2026

Il Tribunale Federale, in data 4 marzo 2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio

Presidente

Avv. Francesco Banchelli

Componente

Avv. Emiliano Fasulo

Componente

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui seguenti deferimenti:

- 1) a carico della signora **Francesca SALA**, vice presidente della ASD Nuova Artistica Monza, *“per aver espresso pubblicamente giudizi o rilievi lesivi a danno del tecnico sociale Lanzani Veronica comunicando in data 14 marzo 2025 sul gruppo WhatsApp dirigenti e tecnici della ASD Nuova Artistica Monza la volontà di non rinnovare il rapporto lavorativo con la stessa sia per incompatibilità caratteriale che “per motivazioni più serie” lasciando intendere che la stessa avesse commesso gravi violazioni. Fatto verificatosi in Monza nel marzo 2025”, per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. c) ed g) del Regolamento Giustizia FGI;*
- 2) nonché ancora, sempre a carico della signora **Francesca SALA**, *“nella sua qualità di vicepresidente della ASD Nuova Artistica Monza, nonché proprietaria di due cani, per non aver garantito le idonee condizioni di sicurezza ed igieniche della palestra in cui svolgevano le attività di allenamento le ginnaste della Nuova Artistica Monza in quanto gli attrezzi non erano disposti in maniera sicura dato che le travi non erano disposte a distanza di sicurezza e le pedane appoggiate instabilmente al muro. Inoltre, i due cani della Sala entravano improvvisamente in palestra anche mentre le ginnaste facevano gli esercizi costituendo pericolo e spaventando le stesse oltre che defecare sul tappeto e gli attrezzi in uso alle ginnaste. L'ambiente inoltre risultava vistosamente sporco sia per l'omessa ordinaria pulizia che per la stabile presenza dei cani della Sala provenienti dall'esterno tanto da presentare polvere e ragnatele ovunque, peli dei predetti cani, finestre rotte e bagni inagibili. Violazione commessa in Monza dal settembre 2024 al febbraio 2025” per la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI.*
- 3) a carico del sig. **Massimo FERRITO**, per *“aver accusato falsamente la tecnica Veronica Lanzani di aver dato uno schiaffo ad una ginnasta, omissis, accusa riferita sia personalmente alla Lanzani che alle tesserate Ripamonti e Foroni con ingiusto danno per la Lanzani. Fatto verificatosi in Monza nel marzo 2025” per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI; con l'aggravante ex art. 22, comma*

2, lett. c) del Regolamento Giustizia FGI;

4) sempre a carico **del sig. Massimo FERRITO** *“per aver nella qualità di Presidente della ASD Nuova Artistica Monza non garantito le idonee condizioni di sicurezza ed igieniche della palestra in cui svolgevano le attività di allenamento le ginnaste della Nuova Artistica Monza in quanto gli attrezzi non erano disposti in maniera sicura dato che le travi non erano disposte a distanza di sicurezza e le pedane appoggiate instabilmente al muro. Inoltre, i due cani della Sala entravano improvvisamente in palestra anche mentre le ginnaste facevano gli esercizi costituendo pericolo e spaventando per le stesse oltre che defecare sul tappeto e gli attrezzi in uso alle ginnaste. L’ambiente inoltre risultava vistosamente sporco sia per l’omessa ordinaria pulizia che per la stabile presenza dei cani della Sala provenienti dall’esterno tanto da presentare polvere e ragnatele ovunque, peli dei predetti cani, finestre rotte e bagni inagibili. Violazione commessa in Monza dal settembre 2024 al febbraio 2025”* **per la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI.**

5) Nonché contro il sig. **Ferdinando MONTANARO** *“per aver accusato falsamente la tecnica Veronica Lanzani di aver dato uno schiaffo ad una ginnasta, omissis, accusa riferita sia personalmente alla Lanzani che alle tesserate Ripamonti e Foroni con ingiusto danno per la Lanzani. Fatto verificatosi in Monza nel marzo 2025”,* **per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI; con l’aggravante ex art. 22, comma 2, lett. c) del Regolamento Giustizia FGI.**

6) infine, contro la società **ASD NUOVA ARTISTICO MONZA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante rispondente dell’operato di chi li rappresenta e dei propri tesserati **ex art. 6, comma 5, Regolamento di Giustizia FGI.**

Svolgimento del processo

A seguito di atto di deferimento del 27/11/2025, notificato agli incolpati in data 30/11/2025, a mezzo PEC al loro legale ove domiciliati, gli incolpati si costituivano, ritualmente, con deposito di memorie difensive.

In data 30/01/2026, a seguito di provvedimento adottato fuori udienza in data 7 gennaio 2026, con il quale si posticipava l’udienza inizialmente fissata al 23.01.2026, causa impedimento di uno degli incolpati, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 75 lett. RGD FGI, si teneva, la prima udienza, all’esito della quale il Tribunale ammetteva l’audizione del teste indicato dalla difesa sig.ra Krupochkina e, avvalendosi dei poteri ex art. 73, comma 1, RGD FGI, d’ufficio disponeva l’audizione della sig.ra Foroni.

Alla seconda udienza del 13/02/2026 venivano sentiti i testimoni indicati, con rinvio per discussione all’udienza del 4/03/2026, autorizzando le parti al deposito di note sino al 27/02/2026.

All'udienza del 4/03/2026 dopo la discussione gli incolpati concludevano chiedendo l'assoluzione, mentre la Procura concludeva come di seguito: applicazione a carico della **sig.ra Francesca Sala**, in ordine ai capi di incolpazione contestati alle lettere A e B dell'atto di deferimento, la sanzione della sospensione per complessivi 40 giorni (30 giorni per pena base e 10 giorni per la contestata aggravante) oltre € 800,00 di ammenda; per il **sig. Massimo Ferrito** in ordine ai due capi di incolpazione, contestati alle lettere B e C dell'atto di deferimento, la sanzione della sospensione per complessivi 40 giorni (30 giorni per pena base e 10 giorni per la contestata aggravante) oltre € 800,00 di ammenda, nonché a carico del **sig. Ferdinando Montanaro** per la contestazione formulata alla lettera C dell'atto di deferimento, la sanzione della sospensione per complessivi 40 giorni (30 giorni per pena base e 10 giorni per la contestata aggravante) oltre € 400,00 di ammenda ed infine a carico della società **ASD NUOVA ARTISTICO MONZA** la sanzione dell'ammenda per € 1.600,00.

Nel merito delle singole contestazioni

La vicenda trova origine nella segnalazione che la sig.ra Veronica Lanzani, ex tecnico della A.S.D. Nuova Artistica Monza, di cui la sig.ra Francesca Sala è vice presidente, ha trasmesso alla Procura il giorno 13/05/2025, (il cui contenuto è stato poi confermato nella successiva audizione della sig.ra Veronica Lanzani tenutasi l'8 luglio 2025), con la quale ella affermava di essere stata ingiustamente accusata dagli incolpati di aver dato uno schiaffo ad una ginnasta della NAM, , *omissis*, durante una seduta di allenamento.

Precisava altresì di essere venuta a conoscenza di tali accuse non direttamente dagli incolpati, ma da una sua collega, Sara Ripamonti, che lo aveva saputo dai sigg.ri Sala, Montanaro e Ferrito, e di averne avuto diretta conoscenza dai suoi dirigenti soltanto nell'incontro prefissato per il 18 marzo 2025.

Nei giorni successivi, la sig.ra Veronica Lanzani avrebbe appreso dalla segretaria dell'associazione che le predette accuse erano state diffuse anche sul gruppo Whatsapp che l'associazione tiene con i genitori delle ginnaste.

Inoltre, in una successiva audizione, la sig.ra Veronica Lanzani denunciava la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza all'interno della palestra dell'associazione, nella quale tra le altre cose facevano spesso ingresso i cani della sig.ra Sala, e che spesso si presentava sporca e in condizioni igieniche precarie.

Con il 1° capo di incolpazione a carico della signora Francesca Sala, viene contestata la espressione di giudizi lesivi che la stessa avrebbe rivolto nei confronti della sig.ra Veronica Lanzani in data 14 marzo 2025, nel gruppo Whatsapp dei dirigenti e tecnici della ASD Nuova Artistica Monza, che si sostanzierebbero nell'aver affermato che il rapporto di lavoro con la tecnica si era interrotto in parte per incompatibilità caratteriale ma anche per "motivazioni più serie".

L'estrema genericità delle affermazioni, che è provato essere state affermate testualmente come innanzi riportate, non può contribuire in alcun modo a ritenere fondato un giudizio di lesività e/o offensività delle stesse.

Dire che il rapporto di lavoro si è interrotto per “motivazioni più serie” non aggiunge nulla né alla natura delle motivazioni, né se si tratti di condotte poste in essere o di situazioni di carattere oggettivo, né se dette condotte siano riferibili alla sig.ra Veronica Lanzani o alla dirigenza, o anche a terze persone.

Un’espressione così generica, formulata in maniera estremamente laconica, non può recare in sé alcun carattere di lesività della reputazione o dell’immagine di alcuno, e pertanto, non essendo sufficientemente provata la contestazione addebitata, la sig.ra Sala sul punto va prosciolta, non ravvisandosi alcuna violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI, né degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. c) e g) del Regolamento Giustizia FGI.

In relazione al 2° capo di incolpazione a carico della sig.ra Francesca Sala, che nell’atto di deferimento viene accorpato al primo, deve ritenersi provata la circostanza contestata relativa alla sporcizia della struttura nella quale si svolge l’attività dei tesserati.

Dall’esame incrociato delle audizioni delle sig.re Foroni e Kroupochkina è emerso che la palestra non fosse interessata da interventi regolari di pulizia.

Se infatti la Foroni ha riferito di non aver mai visto alcun addetto alle pulizie negli orari in cui frequentava la palestra, ovvero di pomeriggio dal lunedì al venerdì, la sig.ra Kroupochkina ha confermato che nessun intervento di pulizia avveniva il sabato mattina, quando lei vi si recava per gli allenamenti.

Risulta quindi difficile comprendere quando la palestra fosse sottoposta ad interventi di pulizia, e del resto nessuno documento è stato prodotto dagli incolpati – e dall’associazione- per dimostrare che venivano con regolarità effettuate le pulizie della struttura.

Ad aggravare la situazione risulta provata anche la presenza di animali, nella specie i cani della sig.ra Francesca Sala, nella sede sociale, confermata nelle audizioni di entrambi i testi.

La sig.ra Veronica Foroni ha peraltro confermato quanto espresso già da altri tecnici dell’associazione, sentiti dalla Procura, ovvero che uno dei cani, il più grande, entrava anche nella palestra - e non soltanto nel locale segreteria - durante le ore di lezione, mettendo a rischio la sicurezza dei tesserati ivi presenti, quasi tutti minorenni e di età inferiore ai dieci anni.

Sussiste quindi nel caso di specie la violazione degli artt. 1 e 3) del RGD FGI in relazione all’art. 4. co. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI secondo cui “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta”.

In tal senso, non garantire un’adeguata pulizia dei luoghi in cui l’atleta svolge la propria attività costituisce una condotta pregiudizievole per lo stesso.

A medesime conclusioni deve giungersi anche riguardo il 4° capo di incolpazione (anche in questo caso accorpato ad altro nell’atto di deferimento) a carico del sig. Massimo Ferrito, in quanto, come presidente dell’associazione, è parimenti colpevole per aver omesso ogni azione volta a garantire un ambiente igienicamente adeguato alla fruizione del pubblico e alla salute degli atleti.

Quanto al 3° capo di incolpazione, a carico del sig. Massimo Ferrito, ed il 5° capo di incolpazione a carico del sig. Ferdinando Montanaro gli stessi sono accorpatisi trattandosi della medesima fattispecie contestata, e sono fondati nei termini che seguono.

Dall'esame delle audizioni delle sigg.re Lanzani e Ripamonti, e dalla deposizione in udienza della sig.ra Veronica Foroni, sono due i momenti distinti nei quali gli incolpati riferiscono ai tecnici Ripamonti e Foroni delle vicende che interessano la sig.ra Veronica Lanzani.

In un primo incontro il fatto viene riferito in forma dubitativa e riservata, singolarmente ad ognuna delle due tecniche, in momenti distinti e lontano da altre persone, specificando che il contesto è quello di indagine sulla veridicità o meno del fatto appreso.

Nel secondo incontro, la vicenda viene nuovamente riferita alla Sig.ra Sara Ripamonti e alla Sig.ra Veronica Foroni ma come certa, in un contesto di discussione tra i dirigenti dell'associazione e i due tecnici dimissionari per solidarietà con la collega licenziata, e quindi, richiamando un consolidato orientamento della giustizia sportiva, pubblicamente.

Se nel primo caso la comunicazione appare contenute e finalizzata all'accertamento della verità dei fatti (peraltro ad oggi mai raggiunta con pienezza), nel secondo caso si configura come tentativo di screditare la Sig.ra Veronica Lanzani per evitare che altri tecnici (Foroni e Ripamonti) potessero abbandonare l'associazione, lasciando la dirigenza, a metà anno sportivo, in una situazione di difficile gestione dei corsi (cfr. audizione della sig.ra Sara Ripamonti, la quale riferisce che la sig.ra Francesca Sala le chiese se l'allontanamento della sig.ra Veronica Lanzani avrebbe per lei costituito un problema).

L'art. 2 commi 1, 2 e 3 del RGD FGI, letto in combinato disposto con l'art. 7 del Codice di Comportamento CONI, sanziona la condotta dei tesserati che esprimano pubblicamente giudizi lesivi di altri appartenenti alla Federazioni, laddove, come detto, per *pubblicamente* si intende non il numero degli astanti ma le modalità con le quali i fatti vengono riferiti.

Ed infatti quanto avvenuto nel secondo incontro, ovvero l'affermazione da parte dei sigg.ri Ferrito e Montanaro che la sig.ra Veronica Lanzani avesse dato con certezza lo schiaffo, non può avere alcun altro scopo che quello di porre la Tecnica, che in data 23 marzo 2025 aveva risolto il proprio rapporto di collaborazione con la ASD Nuova Artistica Monza, in cattiva luce, cercando così di convincere le colleghe Ripamonti e Foroni, dimissionarie, a rivedere la loro decisione.

Il non aver attivato le procedure di Safeguarding, segnalando alle autorità competenti il fatto attribuito alla sig.ra Veronica Lanzani - oltre a costituire una condotta disciplinare rilevante sotto il profilo omissivo - è un chiaro indizio del fatto che la certezza sull'evento non era stata raggiunta. A maggior ragione, quindi, l'aver affermato come certo un evento che tale non era, attribuendolo ingiustamente alla Tecnica allontanata, integra una violazione della normativa innanzi richiamata. Per tali motivi si ritiene, in applicazione dell'art. 12 co. 1 lett. b), e co.2 RGD FGI, e ritenuta la ricorrenza dell'aggravante contestata dalla Procura (art. 22 lett. c) di comminare agli incolpati sigg.ri Massimo Ferrito e Ferdinando Montanaro la sanzione della inibizione per giorni venti.

La misura viene determinata nel minimo edittale (aumentato di un terzo) tenuto conto della circoscritta propalazione della notizia e della limitata lesività della condotta, atteso che il rapporto con la sig.ra Veronica Lanzani era già stato risolto prima che si concretizzasse la condotta oggetto dei capi di incolpazione.

Quanto al 6° capo di incolpazione si ritiene sussistere la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Nuova Artistica Monza per quanto concerne la violazione per la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 4, comma 2, del Codice di Comportamento CONI da parte

dei tesserati sigg.ri Francesca Sala e Massimo Ferrito; per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI, con l'aggravante ex art. 22, comma 2, lett. c) del Regolamento Giustizia FGI, da parte dei tesserati sigg.ri Massimo Ferrito e Ferdinando Montanaro.

PQM

Letti gli atti di causa;

Sentite le conclusioni della Procura e del difensore degli incolpati;

In relazione al 2° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, a carico di Francesca Sala, irroga la sanzione dell'ammenda di € 500,00 per la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; in relazione al 3° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, a carico di Massimo Ferrito, irroga la sanzione della inibizione di giorni 20 (venti), per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI, con l'aggravante ex art. 22, comma 2, lett. c) del Regolamento Giustizia FGI; in relazione al 4° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, a carico di Massimo Ferrito, irroga la sanzione dell'ammenda di € 500,00 per la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3 del Regolamento

Giustizia FGI; degli artt. 2 e 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI;

in relazione al 5° capo di incolpazione dell'atto di deferimento, a carico di Ferdinando Montanaro, irroga la sanzione della inibizione di giorni 20 (venti), per la violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 3) del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 2 e 7 del Codice comportamento sportivo CONI, con l'aggravante ex art. 22, comma 2, lett. c) del Regolamento Giustizia FGI; in relazione al capo 6° dell'atto di deferimento a carico dell'A.S.D. Nuova Artistica Monza, irroga la sanzione della ammenda di € 1.500,00, ai sensi dell'art. 6, co.5, RGD FGI, per le violazioni accertate a carico dei sigg.ri Francesca Sala, Massimo Ferrito e Ferdinando Montanaro.

f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio

Presidente

f.to Avv. Francesco Banchelli

Componente

f.to Avv. Emiliano Fasulo

Componente